

**STATUTO
FONDAZIONE SAN BONAVENTURA - ENTE DEL TERZO SETTORE**

Titolo I

Denominazione - sede - finalità - oggetto - durata

Art. 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" o CTS) e degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE SAN BONAVENTURA - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE SAN BONAVENTURA - ETS" (la "Fondazione").

La predetta denominazione fintantoché non sarà perfezionata l'iscrizione a detto Registro da parte dell'Ente, sarà sostituita dalla denominazione "FONDAZIONE SAN BONAVENTURA".

1.2. La Fondazione deve il suo nome a San Bonaventura, che dopo la morte di San Francesco d'Assisi - giunto anche a Sarteano nel gennaio 1212 - ne raccolse l'eredità perfezionando le regole dell'Ordine Franciscano. Al nome di San Bonaventura è inoltre legato lo stesso Fondatore VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO ODV, che deriva dalla trasformazione avvenuta il 2 novembre 1862 della originaria Confraternita di San Bonaventura, creata da parte dei frati cappuccini nella seconda metà del '500.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria (la "Normativa Applicabile").

1.4 La Fondazione, subordinatamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indica gli estremi di iscrizione nel R.U.N.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

Sede e delegazioni, durata

2.1 La Fondazione ha sede in Sarteano (SI) Viale Umbria n. 18.

2.2 Il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, uffici direzionali e operativi comunque denominati sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione medesima.

2.3 La durata della Fondazione è indeterminata.

Art. 3

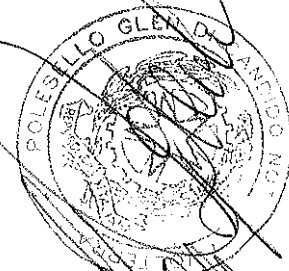
Finalità della Fondazione e attività di interesse generale

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2. La Fondazione, per perseguire le finalità di cui al precedente capoverso, esercita le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;



*Vincenzo
Luca
Della
Francesca*

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) l'erogazione di beni e servizi assistenziali a favore di persone affette da disturbi neuro cognitivi lievi e maggiori ed, in particolare, per quelle affette dalla "Malattia di Alzheimer" ed in particolare:

- * attuare servizi di assistenza domiciliare anche con l'ausilio della telemedicina "telesoccorso-teleassistenza"; servizi semi residenziali come Centro Diurno ed un Centro Residenziale;

- * svolgere a favore di queste persone non-autosufficienti affette da demenza attività di stimolazione psico-motoria e relazionale con presa in carico individuale e di gruppo con l'aiuto di presidi come giardino Alzheimer, caffè Alzheimer, stanza delle bambole, ecc;

- * svolgere a favore dei familiari delle persone non-autosufficienti affette da demenza attività di Counseling affinché ricevano le corrette informazioni sulla malattia e la sua evoluzione, sulla gestione della persona malata ed in particolare dei disturbi comportamentali che possono insorgere nel percorso della malattia;

h) la cura e l'accoglienza nelle proprie strutture di persone fragili, non autosufficienti e diversamente abili.

Art. 4

Attività

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed a titolo meramente esemplificativo, delle seguenti attività relative al precedente art.3:

- la realizzazione di attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del CTS;

- la stipulazione di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili in generale funzionali alle finalità della Fondazione;

- la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei

Via e cafe
Sua da
De se el
p. em el Vltm.

contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del CTS.

Titolo II

Patrimonio - Entrate - Libri

Art. 6

Costituzione ed incremento del Patrimonio

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore in sede di costituzione della Fondazione
- b) dai contributi di Enti o privati;
- c) da eventuali donazioni;
- d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, che siano destinati ad incremento del patrimonio;
- e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

6.2 Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del CTS.

6.4 Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del CTS. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, ovvero nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7

Entrate e Bilancio

7.1 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 6;
- b) contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) il ricavo di eventuali prestazioni verso terzi che verrà interamente utilizzato per il raggiungimento dei fini statuari.
- d) i proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- e) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

7.2 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

7.3 Entro i successivi novanta giorni il Consiglio Direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del CTS. Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, se obbligatorio, dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio

e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del CTS.

7.4 Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio Direttivo, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. Resta fermo quanto sopra disposto al precedente art. 6, comma 3.

Art. 8

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

8.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la promozione, con illustrazione delle finalità e dell'attività svolta, di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva a favore della Fondazione. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma secondo del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

8.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti dal suo Fondatore e/o enti o privati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato ai sensi della Normativa Applicabile, esclusa ogni remunerazione per finanziamenti erogati dal Fondatore e fermo comunque il rispetto di quanto previsto all'art. 8, comma terzo, lettera e) del CTS e successive modifiche.

Art. 9

Irripetibilità di apporti e versamenti

9.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Fondatore o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione non è da loro (o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo) ripetibile o può essere restituito in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione.

9.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Fondatore o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diversi dai diritti riconosciuti al Fondatore dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Fondatore o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o da costoro trasmissibile a terzi per successione a titolo particolare o a titolo universale, atto tra vivi o mortis causa.

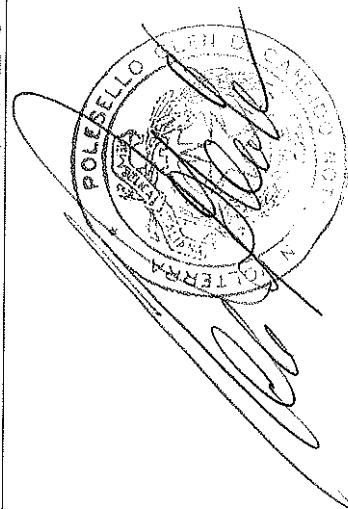
Art. 10

Salvaguardia del patrimonio

10.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

10.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide.



Vincenzo
Luca
Donato
Francesco

secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 11

Libri della Fondazione

11.1 Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

11.2 I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Titolo III

Organi

Art. 12

Organi della Fondazione e Revisore Legale

12.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo.

12.2 La Fondazione si doterà altresì di un Revisore Legale, laddove sussistano i presupposti di cui al successivo articolo 18 dello Statuto.

12.3 Il primo Presidente, nonché i componenti del primo Consiglio Direttivo e del primo Organo di Controllo vengono nominati in sede di costituzione della Fondazione.

12.4 Agli Organi della Fondazione, in tema di responsabilità, si applica l'art. 28 del CTS, successive modificazioni e altra Normativa Applicabile.

12.5 I componenti degli organi sociali durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art. 13

Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da n. 3 a n. 5 membri scelti dal Magistrato della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO ODV, anche tra coloro che rivestono cariche all'interno dell'Ente Fondatore.

13.2 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

13.3 I Consiglieri rimangono in carica per un periodo di quattro esercizi; scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati senza limitazioni.

13.4 I Consiglieri cessano dal loro incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte del Fondatore. La revoca può essere disposta dal Fondatore senza necessità di motivazione o preavviso.

13.5 In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza naturale del mandato, il sostituto nominato sempre dal Magistrato della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO ODV resta in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il consigliere sostituito.

13.6 All'interno del Consiglio Direttivo le cariche di Presidente, Vice Presidente e di Segretario saranno stabilite dal Magistrato della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO ODV all'atto della nomina del Consiglio Direttivo stesso.

13.7 Tutti gli incarichi all'interno del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito. Resta in ogni caso fermo il diritto al rimborso delle spese ragionevolmente ed effettivamente sostenute nell'esercizio delle relative funzioni.

Art. 14

Poteri del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

14.2 Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

14.3 In particolare al Consiglio Direttivo spetta:

- (a) assumere dipendenti o collaboratori esterni e stabilirne le retribuzioni o i compensi;
- (b) deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente e previo parere obbligatorio e vincolante del Magistrato della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO ODV;
- (c) approvare il bilancio di esercizio e, se obbligatorio per legge, il bilancio sociale della Fondazione a norma del precedente art. 7;
- (d) approvare eventuali regolamenti interni;
- (e) deliberare in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- (f) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali;
- (g) fornire al Magistrato della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO ODV entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale una relazione sulle attività svolte e sull'andamento economico della Fondazione in relazione all'anno precedente;
- (h) deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o su cui la Fondazione sia chiamata a decidere ai sensi della normativa applicabile.

14.4 Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti.

15.2 La convocazione è effettuata dal Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno e deve essere spedita per posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

15.3 Il Consiglio Direttivo si raduna sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.

15.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano



Giancarlo Vittorini

Vincenzo

Luca

Don del Grato

di età.

15.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

15.6 E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

15.7 Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo.

15.8 I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al precedente art. 11 e debbono essere sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario, in quanto soggetto verbalizzante.

Art. 16

Poteri del Presidente

16.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

16.2 In particolare, sono compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) curare, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e firmare gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) curare l'osservanza dello statuto e promuoverne la riforma quando si renda necessario;
- e) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima nuova riunione, che deve essere convocata non oltre trenta giorni;
- f) nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

16.3 Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17

Organo di Controllo

17.1 L'Organo di Controllo è formato da un controllore unico nominato dal Magistrato della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SARTEANO ODV e scelto in ogni caso tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. In mancanza di scelta provvede il Consiglio Direttivo.

17.2 L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio redigendo apposite relazioni e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS e sue successive modifiche.

17.3 L'Organo di Controllo vigila inoltre sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione, delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del

CTS e loro successive modifiche, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

17.4 L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, del CTS.

17.5 L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

17.6 L'Organo di Controllo provvede a riportare le attività espletate su apposito libro.

17.7 In sede di nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'Organo di Controllo.

Art. 18

Revisore Legale di Conti

18.1 Qualora venissero superati i limiti di cui all'art. 31 del CTS la revisione legale dei conti sarà esercitata dall'Organo di Controllo in carica a norma dell'art. 30, comma 6, del CTS.

18.2 La responsabilità del Revisore Legale dei Conti è disciplinata dall'art. 28 del CTS e sue successive modificazioni.

18.3 In sede di attribuzione dell'incarico dovrà essere pure fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato anche della revisione legale dei conti.

Art. 19

Denuncia al Tribunale

19.1 Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

Titolo IV

Estinzione della Fondazione ed estinzione del Fondatore

Art. 20

Estinzione della Fondazione e devoluzione del patrimonio

20.1 L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio Direttivo, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica ed acquisiti obbligatoriamente i pareri dell'Organo di Controllo e del Magistrato della VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISEIRICORDIA DI SARTEANO ODV, quest'ultimo vincolante.

20.2 In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, c. 1, del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio Direttivo di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

Art. 21



Giuseppe Vitar

Vincenzo
Luca
Donde Del

Estinzione del Fondatore

21.1 In caso di estinzione del Fondatore, i poteri e le facoltà attribuiti al Fondatore stesso ai sensi del presente Statuto saranno esercitati dall'Ente o dagli Enti subentranti, che provvederà/provvederanno, tra l'altro, a nominare gli organi della Fondazione in conformità a quanto verrà stabilito nella deliberazione di scioglimento della Fondazione da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo a norma dell'art. 20.1.

Titolo V

Norme Finali

Art. 22

Modalità di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione

22.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della fondazione o del singolo avente diritto;

- se organizzato dalla fondazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla fondazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la

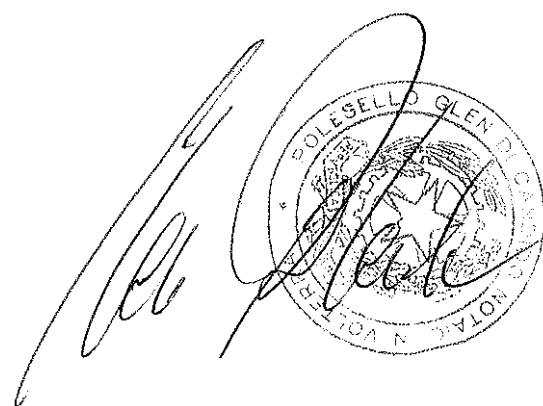
riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

Art. 23

Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Vincenzo
Luca Appiani
Dante Del Guano
Giancarlo Vittori

A large, stylized handwritten signature is written over a circular notary seal. The seal contains the text "BOLESELLO GLEN DI CAVALLA" at the top and "NOTAIO" at the bottom, with a central emblem.